

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## XIV LEGISLATURA

### PROPOSTA DI LEGGE N. 304

presentata dai Consiglieri regionali  
STERI - DIANA Mario

il 3 agosto 2011

*Disposizioni in tema di integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni*

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente legge nel capo I contiene disposizioni in tema di integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni. Quindi, nel capo II sono introdotte una serie di modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

\*\*\*\*\*

### TESTO DEL PROPONENTE

#### Capo I

Disposizioni sulla costituzione di un fondo regionale di pensione complementare e per il trattamento di fine rapporto

#### Art. 1

Identificazione e scopo del fondo

1. È istituito, dal 1° gennaio 2012, il Fondo Regione Sardegna, fondo regionale di pensione complementare e per il trattamento di fine rapporto, a capitalizzazione individuale, per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e successive modifiche ed integrazioni. Il fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'albo tenuto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

2. Le finalità del fondo di cui al comma 1 sono

quelle di consentire agli aderenti di disporre, al momento del pensionamento, di prestazioni pensionistiche e previdenziali complementari rispetto a quelle del sistema obbligatorio, di corrispondere il trattamento di fine rapporto e di rendere possibile, durante la vita lavorativa, l'accesso ad anticipazioni a valere sulle somme accantonate e capitalizzate.

3. L'adesione al fondo è volontaria. In caso di mancata iscrizione la contribuzione relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) è versata, o continua ad esserlo, all'INPDAP.

## Art. 2

### Caratteristiche del fondo

1. Il fondo opera in regime di contribuzione definita e l'entità delle prestazioni complementari è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei risultati della relativa capitalizzazione. Il fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il fondo non ha fini di lucro.

2. Possono iscriversi al fondo tutti i lavoratori di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Amministrazione regionale, manifestando esplicitamente tale volontà nelle forme che verranno disciplinate dal regolamento di gestione.

3. L'iscrizione al fondo è incompatibile con l'appartenenza al **FITQ**, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni ed a qualsiasi altro fondo integrativo di amministrazioni del comparto regionale.

## Art. 3

### Modalità di investimento

1. Il fondo è strutturato in almeno due comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, e gli iscritti indicano, al momento dell'adesione, a quale di essi conferire la

propria contribuzione. È previsto un comparto garantito, destinato in primo luogo ad accogliere il conferimento del TFR, ai sensi della normativa vigente.

2. L'aderente può successivamente modificare la scelta del comparto, fermo restando il periodo minimo di un anno di permanenza.

3. L'organo di amministrazione provvede, nelle forme stabilite dal regolamento di gestione, a definire e rendere note le politiche di investimento, le tecniche di gestione del rischio e le decisioni relative alla ripartizione strategica delle attività, nonché l'entità e le modalità di prelievo delle spese connesse al funzionamento del fondo.

#### Art.4

##### Contribuzione

1. Il Fondo è alimentato dai contributi a carico del lavoratore e dell'Amministrazione regionale nonché attraverso il conferimento del TFR maturando. La misura minima degli stessi contributi a carico del lavoratore è fissata nella percentuale del 2 per cento da calcolare sull'imponibile valido ai fini pensionistici; i contributi a carico del lavoratore, che includono in primo luogo la quota a loro carico per il TFR o il TFS ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti) e dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono trattenuti mensilmente dalla retribuzione e versati con la stessa cadenza al fondo, unitamente a quelli a carico dell'Amministrazione regionale, pari al 7,5 per cento, di cui il 6,91 per cento per il TFR. Il lavoratore ha facoltà di incrementare la percentuale del contributo integrativo a suo carico sino al 10 per cento dell'imponibile da considerare.

2. Per quanto riguarda il TFR, possono configurarsi le seguenti situazioni:

- a) per il personale di nuova assunzione, destinazione della quota TFR al fondo dal primo giorno di servizio;
- b) per il personale già in servizio ed iscritto all'INPDAP ai fini del TFR, o all'INPDAP gestione ex INADEL ai fini del TFS, possibilità di

interruzione di tale contribuzione e contestuale versamento della relativa quota al fondo.

3. In caso di mancato o tardivo versamento, per cause eccezionali, dei contributi e/o delle quote TFR di propria competenza da parte dell'Amministrazione regionale, la stessa provvede, entro i termini definiti dal regolamento di gestione, a rifondere le somme dovute, maggiorate dall'eventuale incremento percentuale del valore della quota del fondo, registrato nel periodo di mancato o tardivo pagamento, nonché un'ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso d'interesse legale.

#### Art. 5

##### Prestazioni

1. La posizione individuale dell'aderente consiste nel capitale di pertinenza, determinato dalla somma dei contributi netti versati dall'interessato e dall'Amministrazione a suo favore, ridotto da eventuali riscatti parziali ed anticipazioni, e rivalutato in base al rendimento del comparto (o dei comparti) cui era stato conferito. Il fondo determina il valore delle quote dei diversi comparti di investimento e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto, con cadenza mensile.

2. I versamenti sono trasformati in quote o frazioni di quote, sulla base del valore di quota accertato al primo giorno utile per la valorizzazione.

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sopraggiunta invalidità che comporti la riduzione permanente della capacità di lavoro a meno del 50 per cento il dipendente può riscattare l'intera posizione individuale maturata o trasferirla ad altra forma pensionistica complementare.

4. Il diritto a godere delle prestazioni previdenziali e pensionistiche complementari erogate dal fondo, si consegue ordinariamente nel momento della maturazione dei requisiti necessari per la collocazione in quiescenza.

5. Il regolamento di gestione disciplina modalità e caratteristiche delle erogazioni.

6. In caso di decesso prima della maturazione dei requisiti indicati, la posizione individuale è riscattata dagli eredi o dai beneficiari

designati.

## Art. 6

### Anticipazioni

1. L'aderente può ottenere una o più anticipazioni a valere sull'importo della propria posizione individuale maturata, nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

- a) per spese sanitarie urgenti conseguenti a gravi situazioni che coinvolgano il nucleo familiare, in qualsiasi momento e nella misura massima del 100 per cento;
- b) per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dell'iscritto e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione della stessa prima casa, dopo otto anni dall'iscrizione e nella misura massima del 90 per cento;
- c) per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dei figli dell'iscritto, e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione della stessa prima casa dei figli, o per estinzione o abbattimento del mutuo sulla prima casa dell'iscritto, dopo otto anni dall'iscrizione e nella misura massima dell'80 per cento;
- d) per altre esigenze dell'aderente e della sua famiglia, dopo otto anni dall'iscrizione e nella misura massima del 40 per cento.

2. Il regolamento di gestione disciplina modalità e caratteristiche delle anticipazioni.

## Art. 7

### Organi di amministrazione

1. Sono organi del fondo:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente ed il vice presidente;
- d) il collegio dei sindaci.

2. L'assemblea dei delegati è formata da venti componenti, dei quali dieci in rappresentanza dei lavoratori e dieci in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. I delegati in prima istanza sono designati, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto regionale di contrattazione e dall'Amministrazione regionale, poi eletti sulla base del regolamento elettorale allegato al regolamento di gestione; in fase di prima applicazione, i componenti restano in carica per un anno, al termine del quale si svolgono le elezioni. L'assemblea si riunisce per la prima

volta entro il 31 gennaio 2012, su convocazione dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per eleggere i consiglieri di amministrazione ed i componenti del collegio dei sindaci; in tale occasione è presieduta dal delegato con maggiore età, che nomina il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. Successivamente, l'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

3. Il Consiglio di amministrazione è formato da dieci componenti, dei quali cinque in rappresentanza dei lavoratori e cinque in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Tutti i membri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità necessari, e non avere condizioni che ne possono determinare l'incompatibilità o l'ineleggibilità, come definite dalla normativa in materia. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per l'adozione di tutti gli atti necessari al buon andamento del fondo ed al conseguimento dei suoi scopi. In particolare, in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP, il consiglio di amministrazione provvede ad eleggere il presidente ed il vice presidente del fondo, definisce l'organizzazione funzionale, amministrativa e contabile utilizzando anche la preesistente struttura del FITQ, predispose i bilanci annuali consuntivo e preventivo, decide in ordine ai criteri per la ripartizione del rischio in materia di investimenti ed in ordine alle politiche di investimento, definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del fondo, sceglie i soggetti gestori e la banca depositaria delle risorse, nomina il direttore ed il responsabile del fondo. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza di almeno quattordici componenti.

4. Il collegio dei sindaci è composto da quattro componenti effettivi e da due componenti supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati per metà in rappresentanza dei lavoratori e per metà in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. È suo compito controllare la gestione del fondo, vigilare sull'osservanza delle leggi e del regolamento di gestione, ed esercitare il controllo contabile, con l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali irregolarità.

5. Le funzioni e la responsabilità degli organi,

le regole per il loro funzionamento e per la gestione amministrativa ed in materia elettorale sono definite nel regolamento di gestione e nell'allegato regolamento elettorale. Tali atti devono essere adottati, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto regionale di contrattazione, entro il 30 novembre 2011 con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e approvati dal Consiglio regionale.

#### Art. 8

Gestione patrimoniale, amministrativa contabile

1. Le risorse finanziarie del fondo destinate ad investimenti sono interamente affidate in gestione, mediante convenzione, con soggetti gestori abilitati. La procedura di gara per l'individuazione dei gestori, i contenuti della convenzione e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005, e si attengono alle istruzioni della COVIP. Analogamente si procede per la tenuta delle scritture e dei libri contabili. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro il 30 aprile successivo il consiglio di amministrazione presenta all'approvazione dell'assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Gli organi del fondo, inoltre, garantiscono la trasparenza su tutti gli atti di gestione e a rendere pubblici e noti agli iscritti i bilanci e le altre comunicazioni di interesse generale.

#### Art. 9

Omogeneità nel comparto

1. Le agenzie ed aziende e gli enti ed istituti del comparto regionale di contrattazione, si adeguano, entro il 31 dicembre 2011, alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

#### Capo II

Disposizioni transitorie per la gestione ad esaurimento del FITQ di cui alla legge regionale n. 15 del 1965, e successive modifiche ed

integrazioni

Art. 10

Funzionamento del **FITQ**

1. Il fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (di seguito fondo o **FITQ**), istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni continua a funzionare, nei limiti e secondo i criteri di cui ai seguenti articoli, nei riguardi dei soli lavoratori, in servizio o in pensione, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale indicato nell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). Fatta salva l'iscrizione dello stesso personale, è vietata con effetto immediato qualsiasi altra iscrizione al fondo. Pertanto, l'articolo 12 della medesima legge regionale n. 16 del 2011, è soppresso.

Art. 11

Alimentazione e gestione del **FITQ**

1. Il **FITQ** prosegue la sua attività ad esaurimento, assicurando le prestazioni agli iscritti sulla base delle disposizioni vigenti, come di seguito modificate per renderne compatibile l'entità con le norme nazionali in materia di trattamento di pensione e di fine rapporto dei dipendenti iscritti all'INPDAP. A tal fine, resta in vigore l'attuale sistema di alimentazione, come previsto dall'articolo 2, punto 1 e seguenti, della legge regionale n. 15 del 1965 e come definito da ultimo dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), dall'articolo 20, commi 17, 18 e 19, e dall'articolo 21, comma 54, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), così come la contribuzione stabilita a carico degli iscritti, che riguarda tutte le voci retributive utili ai fini pensionistici e previdenziali. La gestione rimane in capo agli attuali organi ed alla attuale struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale.

## Art. 12

### Prestazioni obbligatorie - assegni integrativi

1. Sono confermate le prestazioni obbligatorie relative ai diversi assegni integrativi della pensione, all'assegno vitalizio, all'indennità di anzianità o indennità di fine servizio, ed alle anticipazioni su detta indennità di anzianità o di fine rapporto. Sono fatti salvi gli importi degli assegni integrativi della pensione e degli assegni vitalizi già attribuiti.

2. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegno integrativo della pensione diretta si calcola con le seguenti modalità:

- a) per il personale che vada in pensione in regime retributivo, applicando il metodo previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 ;
- b) per il personale che vada in pensione in regime misto, attribuendo un importo annuo pari al 5 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda con 15 anni di contribuzione effettiva ed incrementando dello 0,75 per cento tale importo per ogni ulteriore anno di contribuzione effettiva;
- c) per il personale che vada in pensione in regime contributivo, utilizzando lo stesso calcolo di cui al precedente caso.

3. Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo di cui al comma 2, la retribuzione annua lorda è quantificata nel modo seguente:

- a) per il personale non dirigente: ultima retribuzione base annua percepita più importo medio annuo percepito (negli ultimi 8 anni o, se più favorevole, negli ultimi 12 anni) per le altre voci retributive utili ai fini pensionistici;
- b) per il personale dirigente: ultimo trattamento economico fondamentale annuo percepito più importo medio annuo percepito (negli ultimi 8 anni o, se più favorevole, negli ultimi 12 anni) per la retribuzione di posizione.

4. L'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 si intende quindi operante unicamente nei riguardanti dei dipendenti iscritti che vadano in pensione rientrando nell'applicazione, da parte dell'INPDAP, del regime retributivo.

5. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità viene calcolato ed attribuito con i criteri applicati

dall'INPDAP.

6. L'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1965 è soppresso. Gli articoli 6 e 7 della medesima legge, in materia di pensione privilegiata e di assegno vitalizio, restano invariati.

#### Art. 13

Prestazioni obbligatorie - indennità di anzianità o IFS

1. Continua trovare applicazione la previsione di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1965 relativa all'indennità di anzianità, sia per quanto riguarda i requisiti che per la misura stabilita. Ai fini della sua effettiva determinazione, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano i seguente criteri:

- a) per il personale non dirigente l'ultima retribuzione annua lorda da considerare è quantificata nel modo seguente: ultima retribuzione base annua percepita più importo medio annuo percepito (negli ultimi 10 anni o, se più favorevole, negli ultimi 20 anni) per le altre voci retributive utili ai fini previdenziali;
- b) per il personale dirigente l'ultima retribuzione annua lorda da considerare è quantificata nel modo seguente: ultimo trattamento economico fondamentale annuo percepito più importo medio annuo percepito (negli ultimi dieci anni o, se più favorevole, negli ultimi venti anni) per la retribuzione di posizione.

2. Sono confermate le disposizioni in materia di anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale n. 15 del 1965.

#### Art. 14

Prestazioni facoltative

1. Sono soppresse le prestazioni facoltative, ad eccezione di quelle relative alla concessione di piccoli prestiti agli iscritti, alle sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente e dei familiari, ed alle sovvenzioni straordinarie per il decesso di familiari a carico, disciplinate rispettivamente dagli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 15 del 1965. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1965 sono di conseguenza abrogati i punti 1, 2, 3, 4 e 5 del comma 2.

## Art. 15

### Opzione per fondo Regione

1. Ai dipendenti con meno di 10 anni di iscrizione al **FITQ** al momento di entrata in vigore della presente legge, è consentito esercitare l'opzione per aderire al nuovo fondo Regione, risolvendo contestualmente il rapporto con il **FITQ**. In tal caso, lo stesso **FITQ** provvede a trasferire al nuovo fondo la parte di contribuzione versata dall'iscritto per l'assegno integrativo della pensione, debitamente rivalutata, e corrisponde al dipendente il TFR o IFS spettante. Da quel momento, l'Amministrazione ed il dipendente conferiscono al nuovo fondo le rispettive quote di partecipazione.

## Art. 16

### Disposizioni finali

1. Nella legge regionale n. 15 del 1965, sono soppressi gli articoli 10, 24 e 27. Le agenzie ed aziende, e gli enti ed istituti del comparto regionale di contrattazione, presso i quali sono in funzione fondi integrativi conformi alle disposizioni della legge regionale n. 15 del 1965, sono tenuti ad adeguarli alle prescrizioni delle presenti norme transitorie entro il 31 dicembre 2011, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

## Art. 17

### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come appresso specificato:

- a) per il capo I, con decorrenza dall'anno 2012, con la legge finanziaria a termini dell'articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23);
- b) per il capo II con le disponibilità recate, per le medesime finalità, dalla UPB S01.02.002 della

Regione per gli anni 2011-2012 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.